

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1535 del 23/05/2016
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta GECOTRAS Srl - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1556 del 19/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 2726/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "GECOTRAS Srl" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"GECOTRAS Srl"** avente sede legale in comune di Bergamo - Piazza della Libertà n. 10, concernente l'impianto per l'attività di magazzino per trasporto merci ubicato in comune di **Reggio Emilia - Via G. De Chirico n. 35**, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 56681/330/2015 del 05/11/2015 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia, acquisito al protocollo n. PGRE/2016/5152 del 17/05/2016, ed il parere di conformità di Irete Spa ivi allegato, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della Ditta **"GECOTRAS Srl"** ubicato in comune di **Reggio Emilia - Via G. De Chirico n. 35**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione comunale n. 66 del 7/02/2014 per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- **Allegato 2** – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La Ditta svolge attività di trasporto merci. Il fabbricato aziendale di Via De Chirico n. 35 - Reggio Emilia è adibito a magazzino e viene utilizzato per il carico/scarico delle merci sui mezzi di trasporto aziendali. Le merci trasportate sono di diverse tipologie; sono comunque esclusi prodotti ADR e alimentari deperibili.
- I mezzi utilizzati per il trasporto merci sono lavati su un'apposita piazzola aziendale dotata di griglia di raccolta delle acque di lavaggio. Il lavaggio è effettuato con idropulitrice a pressione, e non prevede utilizzo di saponi o detergenti, ma solo acqua in pressione.
- Lo scarico in pubblica fognatura oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque reflue di lavaggio classificate come acque reflue industriali. Lo scarico è individuato come scarico 2 nella planimetria acquisita al protocollo n. PGRE/2016/1795 del 22/02/2016.
- Le acque di lavaggio sono trattate con un impianto di biofiltrazione. I fanghi derivanti da tale processo sono smaltiti presso ditte specializzate, mentre la manutenzione ordinaria dell'impianto è affidata ad una ditta esterna.
- A valle dell'impianto di trattamento la tubazione fognaria delle acque reflue industriali si collega alle reti di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale e delle acque pluviali dei tetti del magazzino, prima dell'immissione allo scarico in pubblica fognatura.
- La Ditta dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato, tranne che per il volume dello scarico che passa da 500 m³ a 2.400 m³.
- È inoltre presente un'altra immissione in pubblica fognatura con rete di raccolta separata e scarico (scarico 1) delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del magazzino.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2.400 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD₅	500
COD	1000
Fosforo	40
tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.

5. I reflui prodotti nelle attività lavorative e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta si evince che la stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.